



L. 05/02/1992, n. 104

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

Publicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

Art. 33 (Agevolazioni) (41) (42)

In vigore dal 11 agosto 2011

[1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell' *articolo 4, comma 1*, hanno diritto al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all' *articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204*, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. (33)]

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. (34) (43)

3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito. (38)

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all' *articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971*, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo *articolo 7 della legge n. 1204 del 1971*, nonché quelle contenute negli *articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903*. (44)

5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. (35) (39)

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. (36) (40) (45)

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità. (46)

7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (37)

(33) Comma abrogato dall' *art. 86, comma 2, lett. i), D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. Le disposizioni del presente comma sono ora contenute nell' *art. 33, comma 1*, del testo unico approvato con il citato D.Lgs. n. 151/2001.

(34) Comma modificato dall' *art. 19, comma 1, lettera a), L. 8 marzo 2000, n. 53*, sostituito dall' *art. 24, comma 1, lett. a), L. 4 novembre 2010, n. 183* e nuovamente modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119*.

(35) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 1, lettera b), L. 8 marzo 2000, n. 53* e dall' *art. 24, comma 1, lett. b), L. 4 novembre 2010, n. 183*.

(36) Comma modificato dall' *art. 19, comma 1, lettera c), L. 8 marzo 2000, n. 53*.

(37) Comma aggiunto dall' *art. 24, comma 1, lett. c), L. 4 novembre 2010, n. 183*.

(38) Comma inserito dall' *art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119*.

(39) La Corte costituzionale, con sentenza 18-29 luglio 1996, n. 325 (Gazz. Uff. 28 agosto 1996, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, quinto comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Con successiva ordinanza 27 novembre-11 dicembre 1997, n. 396 (Gazz. Uff. 17 dicembre 1997, n. 51, Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 5.

(40) La Corte costituzionale, con sentenza 18-18 luglio 1997, n. 246 (Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 33, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32 e 38 della Costituzione.



(41) Per la facoltà di non prestare lavoro notturno da parte dei lavoratori che abbiano a proprio carico un soggetto disabile, vedi l' *art. 5, comma 2, L. 9 dicembre 1977, n. 903* .

(42) Per l'estensione delle agevolazioni di cui al presente articolo, vedi l' *art. 20, L. 8 marzo 2000, n. 53* .

(43) Vedi, anche, l'*art. 2, D.L. 27 agosto 1993, n. 324* e il comma 4 dell'*art. 24 della L. 4 novembre 2010, n. 183*.

(44) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute negli *articoli 43 e 44* del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

(45) Vedi, anche, il comma 5 dell'*art. 71, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(46) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute negli *articoli 36 e 45* del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.